



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE
LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-
TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34.**

**Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 46 del 21/12/2019**

Articolo 1
Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL
n. 34/2019

1. Il Comune di Ponte San Pietro istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale.

3. In sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario, limitatamente all'anno 2020 l'importo del fondo sarà stabilito mediante variazione al bilancio di previsione 2020-2021

Articolo 2
Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

- a) dell'artigianato;
- b) del turismo;
- c) della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- d) della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- e) della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- f) del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3
Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) gli esercizi di compro oro;
- b) le sale per scommesse;
- c) esercizi commerciali che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- b) le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4

Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di apertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.
2. In caso di apertura, il contributo è pari:
 - a) al 100% dell'Imposta municipale propria,
 - b) al 100% della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa.
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari:
 - a) al 50% dell'Imposta municipale propria,
 - b) al 50% della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso.
4. Le percentuali indicate al comma 2 e 3 del presente articolo sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.
5. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
6. L'importo di ciascun contributo è fissato dal Dirigente del Settore 1 su proposta del Responsabile del Servizio Entrate, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato (2020/2023). In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
7. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.
8. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Ponte San Pietro, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
2. Il Responsabile del Servizio Entrate, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, sottopone la proposta della misura del contributo spettante al Dirigente del Settore 1 ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

Articolo 6

Revoche

1. Il Dirigente del Settore 1, su proposta del Responsabile del Servizio Entrate, procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dei

soggetti ammessi al beneficio. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare la perdita anche di un solo dei requisiti che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

Articolo 7 **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.